Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 14 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 7 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pag. 357), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Franchi Roberto fu Benedetto.

Con Regi Magistrali decreti in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pag. 333), San Rossore 9 luglio e 20 ottobre 1939-XVII (registrati al Controllo generale addì 10 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 332-33 e 331-32), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 4 gennaio 1917, 17 febbraio 1921, 23 febbraio 1922 e 3 giugno 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Liebmann Guido fu Decio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 10 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 330-31), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Palmarini Augusto fu Filippo.

Con Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 22 luglio 1939-XVII (registrati al Controllo generale addì 10 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 329-30 e 328-29), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 13 marzo 1919 e 9 ottobre 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Pinna Giuseppe di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 10 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 327-28), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1935, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Rustico Vincenzo fu Giuseppe.

(2190)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 552.

Modificazioni alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sull'organizzazione dell'Ente Radio Rurale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Radio Rurale ed i suoi Comitati provinciali e comunali sono soppressi. Le mansioni e i compiti dell'Ente Radio Rurale stabiliti dall'art. 1, lettere *a*) e *b*) della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) che li disimpegna secondo le direttive dei Ministeri competenti per materia, di concerto col Partito Nazionale Fascista, col Ministero della cultura popolare e con le Confederazioni fasciste interessate.

Art. 2.

La somma di L. 430.000 stanziata sul bilancio del Ministero della cultura popolare quale contributo a favore dell'Ente Radio Rurale e quella di L. 370.000 stanziata per il medesimo scopo sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) sono destinate — per la durata di un decennio — ad incrementare lo sviluppo della Radiodiffusione e l'assegnazione degli apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi, secondo le necessità riconosciute dal Ministero della cultura popolare, di concerto col Partito Nazionale Fascista e col Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).

Il contributo del Ministero delle comunicazioni è versato al bilancio dell'entrata per essere successivamente riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza di quanto è prescritto nei precedenti commi.

La valutazione tecnica ed il collaudo degli apparecchi sono effettuati a cura del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).

Art. 3.

Il Ministro della cultura popolare è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni, i provvedimenti necessari per la cessazione della gestione e della attività dell'Ente Radio Rurale e per la devoluzione delle attività nette risultanti in seguito alla cessazione anzidetta.

All'uopo nominerà un Comitato costituito da due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante, per ciascuno dei Ministeri, delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) e della cultura popolare e da un rappresentante dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — PAVOLINI — MUTI — BOTTAI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 553.

Nomina in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento alto-atesini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli alto-atesini ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e non abbiano superato l'età di 36 anni possono essere nominati in servizio permanente effettivo col grado da essi rivestito e nell'arma e corpo cui appartengono, purchè ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Ai predetti ufficiali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento nominati tali in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge non frequentano i corsi previsti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Art. 3.

Gli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge e che non siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici del ruolo degli ufficiali inferiori con carriera limitata al grado di capitano, istituito con l'art. 28 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2166.

Ad essi si applicano le norme dell'art. 30 del predetto Regio decreto-legge. Se sottotenenti conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici delle armi e corpi cui appartengono.

Se sottotenenti, conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.

Art. 5.

Gli ufficiali nominati in base alla presente legge assumono anzianità assoluta pari alla data del decreto di nomina.

Art. 6.

La presente legge ha vigore con decorrenza dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 554.

Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE DI ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.

Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

Art. 3.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorchè ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, nè per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.

Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 4.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalità, di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione in carta libera ed in doppio esemplare recante le seguenti indicazioni;

a) nome, cognome e recapito del dichiarante;

b) località nella quale l'aereo è impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile;

c) sviluppo dell'aereo nel tratto verticale ed in quello orizzontale;

d) se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo. In quest'ultimo caso la denunzia è obbligatoria per ciascun utente;

e) numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato.

La dichiarazione dovrà essere firmata per esteso con nome, cognome e paternità.

Analogo obbligo è fatto a coloro che successivamente alla emanazione della presente legge installeranno gli aerei di cui trattasi, e la dichiarazione relativa dovrà essere presentata entro due mesi dalla esecuzione dell'impianto.

Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro che fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radio ricezioni.

Art. 5.

Coloro che non intendono più di servirsi dell'aereo esterno, sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. A quest'ultimo però è fatto obbligo di eseguire, nel termine di due mesi, la denunzia indicata all'art. 4, aggiungedovi l'indicazione del precedente detentore dell'aereo.

Art. 6.

All'atto della presentazione all'ufficio postale della dichiarazione di cui all'art. 4, il dichiarante dovrà versare, per una volta tanto, la somma di L. 3 a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a mezzo di conto corrente postale.

Art. 7.

L'ufficio postale, constatata l'identità del firmatario, apporrà sui due esemplari della dichiarazione il bollo a data. Uno degli esemplari sarà dall'ufficio stesso restituito al dichiarante quale ricevuta, e l'altro spedito in assicurata di ufficio alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.

Art. 8.

Sono esclusi dall'obbligo stabilito dagli articoli 4 e 5 i concessionari di servizi radioelettrici e gli enti o privati che fruiscono di apposite concessioni per uso di impianti radioelettrici o di licenze di servizio per le audizioni radiofoniche.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 200 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

E' ammessa l'oblazione in sede amministrativa, prima che sia iniziato il dibattimento in sede giudiziaria, e per una somma non inferiore al minimo dell'ammenda, oltre al pagamento della tassa.

La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postelegrafica.

Art. 10.

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni previste dalla presente legge i funzionari e agenti indicati nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 880.

Art. 11.

Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.

All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 555.

Riammissione nel ruolo del servizio permanente effettivo del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro, è riammesso, dal 5 maggio 1935-XIII, con la sua anzianità, nei ruoli del servizio permanente effettivo fino al compimento del limite di età stabilito per il proprio grado.

Egli continua ad essere comandato presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

La riammissione di cui al precedente articolo è disposta in eccedenza agli organici dei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata risultanti dall'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con emendamenti, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 556.

Trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i fini di pubblica utilità tutti i beni immobili risultanti dalla planimetria e dalle relative note analitiche annesse alla presente legge, appartenenti al comune di Chianciano ed alla Società anonima Terme di Chianciano, con sede in Roma, sono attribuiti, nel loro stato di fatto e di diritto e con ogni loro accessione e pertinenza, in libera proprietà e disponibilità dello Stato.

Nel trasferimento di detti beni sono compresi: le sorgenti idriche di qualsiasi natura; i diritti minerari; gli immobili per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono; le cose mobili annesse ed incorporate nei beni immobili od al servizio di questi e del compendio termale; gli attrezzamenti delle varie attività; le dotazioni e le scorte di consumo; quant'altro destinato alla utilizzazione dei beni di cui al presente comma ed a quello precedente.

Il trasferimento allo Stato ha pieno effetto, per tutti indistintamente i beni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La planimetria e le relative note analitiche indicate nel comma 1°, intese alla identificazione dei beni e delle opere, formano parte integrante della presente legge.

Gli eventuali diritti o pretese di terzi sui beni trasferiti saranno fatti valere esclusivamente sulle somme di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 2.

Tutti i beni di cui all'art. 1, e quelli che potranno, in seguito, essere destinati dallo Stato all'incremento delle consistenze patrimoniali ed alla maggiore valorizzazione ed utilizzazione del compendio termale di Chianciano, delle sue acque curative e dei suoi attrezzamenti, sono destinati a costituire l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Chianciano », che avrà, come tutte le altre similari Aziende patrimoniali, una propria gestione ed un proprio bilancio, e compiti di preminente interesse pubblico.

Art. 3.

L'esercizio dell'Azienda sarà affidato ad una società commerciale, con interventi, vigilanze e controlli della Direzione generale del Demanio e come stabiliti dalle norme generali e speciali, e con la partecipazione dello Stato nella ripartizione degli utili secondo i criteri vigenti per le similari Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

In particolari contingenze l'esercizio potrà essere gestito direttamente dalla detta Direzione generale a mezzo di apposito gestore governativo, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, avrà la responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato.

Il Ministro per le finanze potrà consentire, in occasione della prima applicazione della presente legge, che l'esercizio venga affidato ad una società commerciale che abbia addimostrato capacità ed idoneità nella gestione di aziende termali nel territorio dello Stato.

Art. 4.

Ai fini dell'articolo precedente il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, sentito il Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato costituito con la legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, ed il Consiglio di Stato, apposite convenzioni per la concessione dell'esercizio e dell'uso dei beni costituenti il compendio e ad apportare alle convenzioni medesime le modificazioni che si rendessero necessarie durante il corso della loro esecuzione. La durata delle convenzioni non potrà superare gli anni 30, e nella eventualità che si rendesse opportuna una proroga, questa non potrà superare gli anni dieci.

Le condizioni e le modalità dell'esercizio e dell'uso dei beni del compendio; le attività che possono essere svolte dalla

concessionaria; la tenuta delle contabilità; le norme per gli interventi e le compartecipazioni del Regio Demanio; le norme per la vigilanza e il controllo governativo; i corrispettivi della concessione; le norme per la definizione arbitrale delle controversie; la determinazione della cauzione contrattuale; le consegne e le riconsegne dei beni e la conservazione di questi; le norme per l'uso e per la tutela del patrimonio idrico, nonchè quant'altro ritenuto necessario dal Ministro per le finanze per disciplinare sotto ogni riguardo l'esercizio, saranno stabilite nelle convenzioni predette e anche mediante atti aggiuntivi.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a far luogo, con propri provvedimenti, alla nomina del gestore governativo di cui all'art. 3 ed a stabilire le norme per le relative funzioni.

Art. 5.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria, Direzione generale del Demanio, comunicherà alla Società anonima Terme di Chianciano l'ammontare della somma che in base agli accertamenti e perizie da essa fatte, l'Amministrazione stessa è disposta a corrispondere per il trasferimento allo Stato di tutti indistintamente i beni di proprietà della Società anonima Terme di Chianciano, situati in Chianciano, e delle opere dalla stessa eseguite con propri mezzi in funzione e in servizio delle consistenze patrimoniali e dell'esercizio del compendio termale.

Nei trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione, la Società anonima Terme di Chianciano, qualora non accetti la somma offerta, può ricorrere al tribunale a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1122.

L'Autorità giudiziaria determinerà l'indennità con i criteri stabiliti dalla legge indicata, osservate le disposizioni degli articoli 5 e seguenti della legge medesima.

Art. 6.

Per il trasferimento dei beni e delle opere di proprietà del comune di Chianciano viene assegnata al Comune stesso la somma di L. 2.900.000. Di tale somma L. 1.900.000 verranno corrisposte in venti annualità costanti, posticipate, al saggio del 5 per cento, da prelevarsi sulla quota che sarà attribuita annualmente al Regio Demanio sugli utili netti che risulteranno dai bilanci annuali dell'Azienda termale. La differenza verrà corrisposta direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni a soddisfacimento del mutuo contratto dal Comune con l'Istituto, e quale esso risulterà al 1° maggio 1940.

Art. 7.

Nel bilancio del Ministero delle finanze sarà inscritta la somma di L. 9.000.000 per mettere in grado il Regio Demanio di provvedere alle più urgenti sistemazioni patrimoniali dell'azienda in conseguenza dell'assunzione in proprietà dell'intero compendio.

La somma indicata nel presente articolo farà carico sugli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43.

Art. 8.

Tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti all'assunzione dei beni trasferiti allo Stato, alla sistemazione del compendio ed al collocamento dell'esercizio, sono considerati, agli effetti tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.

Alle convenzioni previste dalla presente legge, ed alle loro eventuali modificazioni, sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 539, e dell'art. 10, allegato *B*, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

Art. 9.

Al comune di Chianciano si intendono estese le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1151-1803 modificato con l'art. 14 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775.

Art. 10.

L'art. 2, lettera *b*), della legge 15 dicembre 1938-XVI, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 172, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è modificato come segue:

b) sui progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti, di importo superiore a L. 250.000, e di ogni altra operazione che comporti una spesa superiore a detta somma recante incrementi e trasformazioni nella consistenza immobiliare dei compendi.

Art. 11.

I comma secondo e terzo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1938-XVI, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 172, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono modificati come segue:

« Esso è composto di quattro membri effettivi ed è presieduto dal direttore generale del Demanio.

« Il Consiglio nomina annualmente nel proprio seno gli altri tre membri ».

Art. 12.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO A

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO *B*

Beni appartenenti alla Società anonima Terme di Chianciano

La Società anonima Terme di Chianciano possiede due stabilimenti distanti tra di loro circa 750 metri, nonchè due palazzine e alcuni terreni adiacenti.

A) Lo stabilimento dell'Acqua Santa, dove si captano le acque da bere, è riportato nel catasto urbano vigente alla sezione *F* mappali 22, 23 e nel catasto terreni alla sezione *F* mappali 328, 329, 330 e 331.

Dette particelle corrispondono al foglio 19 del nuovo catasto mappali 67, 68, 69, 70 e 174.

B) Lo stabilimento dei Bagni Sillene non figura inscritto nel catasto urbano in testa alla Società anonima Terme di Chianciano, la quale però ha inoltrato domanda per esenzione venticinquennale, avendo demolito n. 41 vani e ricostruito al loro posto n. 81 vani di detto stabilimento.

Il terreno dove sorge è di proprietà del comune di Chianciano.

C) I terreni centrali (ex Giani) sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* mappali 738, 739, 741, 753, 755, 757, 758; essi corrispondono alle particelle 30, 32, 33, 59 del foglio 18 del nuovo catasto.

Sul mappale 33 del foglio 18 sorge il villino adibito per abitazione del direttore.

D) Il Campo ippico (ex Stagno) è riportato nel catasto vigente dei terreni alla Sezione *F* particelle 25, 334, 335, 778, 811, 980, 983, 987: esse corrispondono ai mappali 60, 61, 62, 173 del foglio 19 del nuovo catasto terreni.

E) La Palazzina degli uffici con annesso Istituto di idrologia trovasi adiacente ai terreni sopradescritti ed è riportata nel catasto urbano vigente alla Sezione *F* particella 861, la quale corrisponde nel nuovo catasto al foglio 19 mappale 58.

F) Il podere Pereta risulta nel vigente catasto terreni riportato alla Sezione *F* particelle 323, 324, 325, 326, a cui corrispondono i mappali 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 del foglio 19 del nuovo catasto.

Da notare che ad una parte del mappale 79 del foglio 19 corrispondono i numeri 21 e 21'' alla Sezione *F* del vigente catasto, che, pur essendo posseduti dalla Società Terme di Chianciano e dal suo dante causa, figurano ancora intestati all'avvocato Simoneschi Ottavio.

G) I terreni Pereta-Macerina sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particelle 20, 614, 619, 727, 843, 881, a cui corrispondono i mappali 72, 73, 75, 82 del foglio 19 e i mappali 168, 177, 178, 179, 180 del foglio 18 del nuovo catasto terreni.

Si fa presente che in una porzione delle particelle 72 e 73 è stato sistemato il parco dello stabilimento « Acqua Santa » e che la particella 881 Sezione *F* — corrispondente al mappale 82 del foglio 19 — figura in catasto in testa alla « Società anonima Etruria Palage », pur essendo posseduta dalla Società anonima Terme di Chianciano.

Beni appartenenti al comune di Chianciano

Il comune di Chianciano possiede alcuni terreni sistemati a strade, piazzali ed aiuole, che collegano e circondano i due stabilimenti della Società anonima Terme di Chianciano.

A) Il parco e il piazzale denominati dell'« Acqua Santa », nonchè il viale Roma con i giardini adiacenti, sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particelle 22'', 24, 26, 27, 30'', 66, 340, 345, 508, 611, 719, 775, 918, 920, 923, 981, 982, 984, 985, 986, a cui corrispondono i mappali 57, 65, 66, 177 del foglio 19 del nuovo catasto terreni.

E' da notare che la particella 345 della Sezione *F*, attualmente di proprietà del Comune, trovasi riportata in testa alla Società anonima Terme di Chianciano.

B) Il piazzale Vittorio Emanuale e la strada che conduce ai Bagni Sillene con il relativo suolo, sul quale sorge lo stabilimento, trovansi riportati nel vigente catasto alla Sezione *F* particelle 44, 44'', 45, 46, 46''', 47, 48, 48'', 49, 50, 52^5, 529, 608, 938, 939, 942, 945, 946, 947, a cui corrispondono i mappali 85, 86, 87, 88, 89, 90, 133-*b*, 134-*a*, 138-*a*, 139-*a*, 140-*b*, 183, del foglio 18 del nuovo catasto terreni.

Degno di nota che la particella 939 Sezione *F*, pure essendo di proprietà del Comune, figura in testa alla Società anonima Terme di Chianciano.

C) Il terreno denominato « Sorgente Macerina » è riportato nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particella 941, cui corrisponde parte del mappale 168 del foglio 18 del nuovo catasto.

Beni appartenenti a Melosi Amedea di Olinto maritata Bimbi

Essa possiede un chiosco per la vendita di libri e giornali adiacente al « Campo ippico » ed è riportato nel catasto vigente urbano alla Sezione *F*, particella 860, cui corrisponde il mappale 59 del foglio 19 del nuovo catasto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO *C*

Confini del compendio di Chianciano

I beni descritti nell'allegato *B*, che costituiscono nel loro insieme il compendio delle Terme di Chianciano, sono rappresentati nella planimetria allegato *A* da un poligono di 118 vertici segnati con numeri romani.

Partendo a nord dal vertice I il perimetro del poligono tocca con andamento sud-ovest i vertici II e III, per poi piegare a sud-est con i lati aventi i vertici IV, V e seguenti fino al XII: a questo punto si giunge alla strada comunale di Bagni.

Segue poi il ciglio nord di tale strada con i vertici da XIII a XXI, arrivando allo stabilimento dei Bagni Sillene, che è racchiuso nei vertici da XXII a XXIX, per poi segnare i limiti del piazzale Marconi con i vertici da XXX a XXXIV: quest'ultimo è posto all'imbocco della strada comunale di accesso ai bagni.

La via comunale prosegue fino al vertice XL, dove incontra la strada provinciale Chianciano-Sarteano, senza comprenderla.

Al vertice XLII ha inizio il viale Roma, che adduce allo stabilimento dell'Acqua Santa; esso è delimitato dai numeri XLIII e seguenti fino a XLVIII, dal quale la poligonale piega verso sud-ovest col lato XLVIII-L.

Indi, con andamento sud-est si dirige verso il vertice LII, dove attraversa una seconda volta la strada provinciale Chianciano-Sarteano, senza comprenderla: da questo punto con andamento sud-ovest giunge al n. LIV.

Di poi assume nuovamente la direzione sud-est fino al n. LVI, che rappresenta il punto più a sud del compendio: quindi si dirige verso nord-est fino al vertice LXI, dove incontra per la terza volta la strada provinciale.

Dal n. LXII si volge verso sud-est, seguendo il ciglio a valle della detta strada fino al vertice LXV, da cui piega nuovamente verso nord-est col lato LXV-LXVI.

Si dirige poi verso sud-est col vertice LXVII, da cui assume la direzione nord-est fino al n. LXXI.

Prosegue poi verso nord con i vertici LXXII e seguenti fino a LXXV, nel qual punto incontra il fosso che sbocca nel torrente Ribussolaia.

Segue tale fosso piegando a sud-ovest fino a raggiungere col n. LXXVI la strada vicinale del Belvedere, che resta però esclusa dal compendio di Chianciano.

Dopo attraversata detta strada, a partire dal vertice LXXVII assume la direzione nord-est fino al numero seguente, da cui girando intorno all'albergo « Acqua Santa » coi vertici LXXIX fino al n. LXXXII tocca nuovamente la strada vicinale del Belvedere.

Indi, si dirige verso nord-est, seguendo il ciglio a monte dell'accennata strada fino al vertice LXXXIII, per poi piegare dal numero successivo decisamente verso ovest fino al numero LXXXIX.

A questo punto la poligonale incontra il viale Roma proseguendo verso nord-ovest fino al n. XCV, dove tocca per la quarta volta la strada provinciale Chianciano-Sarteano.

Col lato XCV-XCVI la attraversa, assumendo la direzione nord-ovest fino al vertice CI col quale si chiude la poligonale esterna, ricongiungendosi al punto di partenza.

Tale poligono comprende l'intero compendio, che passa allo Stato, ossia la proprietà della Società anonima Terme di Chianciano, quella del comune di Chianciano, nonchè il chiosco di Melosi Amedea.

I beni appartenenti al Comune sono compresi nel poligono rappresentato dai seguenti vertici: XII, XIII, ecc., progressivamente fino al n. LII, indi CVIII, CIX e seguenti fino a CXIV; da quest'ultimo vertice segue il ciglio a valle del viale Roma fino al n. XCV, dove incontra la strada provinciale senza comprenderla.

Attraversa la suddetta strada col lato XCVI-XCVII, per piegare a sud-ovest col lato XCVII-CII, girando intorno al piazzale Vittorio Emanuele con i vertici CIII, CIV, CV e CVI; indi ritorna col lato CVI-CVII alla strada provinciale e si ricongiunge al vertice XII di partenza.

Infine appartiene al comune di Chianciano il terreno denominato « Sorgente Macerina » compreso nel quadrilatero CXV, CXVI, CXVII e CXVIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 557.
Rettifica di confine fra i comuni di Mediglia e di Tribiano, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 10 gennaio 1939-XVIII, con la quale i podestà di Tribiano e di Mediglia chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 23 e 30 dicembre precedente, che il confine fra i detti Comuni sia rettificato in conformità di progetto planimetrico redatto addì 20 dicembre 1938-XVII dal geometra Attilio Melzi e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano in adunanza del 22 novembre 1939-XVIII;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 23 gennaio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Mediglia e di Tribiano è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 558.
Autorizzazione al comune di Trieste a modificare la denominazione della frazione « Zaule » in « Aquilinia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Trieste chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 2 del 5 gennaio del corrente anno, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « Zaule » in « Aquilinia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trieste in adunanza 7 febbraio c. a.;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Trieste è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Zaule » in « Aquilinia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII.

Nomina dei signori Curti ing. dott. Camillo e Vasile dott. Baldassare ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;
Visto il bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1939-XVIII, n. 260, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la locale Borsa;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2097, art. 1, comma 1 e 2;
Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Bologna;
Vista la deliberazione in data 29 marzo 1940-XVIII, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Visto che attualmente i posti vacanti nel ruolo della detta Borsa sono due;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Curti dott. ing. Camillo di Riccardo e Vasile dott. Baldassare di Nicola, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 2. — D'ELIA

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1940-XVIII.

Approvazione del nuovo regolamento e delle nuove tariffe dei Magazzini generali di Ancona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290 sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, che autorizza la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Ancona, da parte della locale Camera di commercio, ora Consiglio provinciale delle corporazioni;
Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1940-XVIII con cui il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona ha approvato un nuovo regolamento con annesse nuove tariffe da sostituire al regolamento e alle tariffe approvati dalla ex Camera di commercio nell'aduanza del 10 settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il regolamento e le tariffe, da valere per i depositi che vengono effettuati nei Magazzini generali di Ancona in conformità del testo, allegato alla surrichiamata deliberazione 16 febbraio 1940-XVIII del Consiglio generale del locale Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona è incaricato di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1940-XVIII.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari per l'esercizio 1939-1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1940, n. 108625 col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio corrente dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con decreto Ministeriale n. 104652 del 30 giugno 1939.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale Acetosa San Paolo di Roma

Il senatore avv. Alfredo Petrilli è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso bevanda, dell'acqua minerale Acetosa San Paolo. L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie e si useranno etichette uguali per colore a quella descritta nel decreto Ministeriale 20 luglio 1937, con dimensioni di cm. 18 per 12, mentre quelle del 1937 avevano una dimensione di cm. 28,5 e 14.

La nuova etichetta presenta un'inquadratura lineare di colore giallo scuro che la divide mediante due setti in tre riquadri rettangolari nel senso dell'altezza, come già avveniva per l'etichetta del 1937.

I due riquadri laterali presentano uguali indicazioni a quelle del 1937, salvo che viene precisato che la sede della Società non è più in via Gracchi 303, ma in via Boezio n. 5.

Il riquadro mediano conserva la medesima coloritura dell'etichetta del 1937, però venne modificato sopprimendo la riproduzione della sagoma della Basilica di San Paolo (decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII, n. 13944).

(2223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di bonifica al Consorzio irriguo Brentella di Pederobba

Con decreto Ministeriale 1° giugno 1940-XVIII, n. 972 è stata riconosciuta la natura di consorzio di bonifica al Consorzio irriguo Brentella di Pederobba con sede in Montebelluna, provincia di Treviso.

(2192)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo Bealera Nuova in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, n. 1560, è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 13 febbraio 1933 XI, n. 215, al Consorzio irriguo Bealera Nuova, con sede nel comune di Caraglio (Cuneo) ed è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto, deliberato nell'assemblea dei proprietari interessati, il 24 luglio 1932-X.

(2221)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1940-XVIII - N. 130

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	71,25
Francia (Franco)	—	40,30
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,42
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16 —
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	73,07
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7296
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	68,90
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,45
Id. Id. 5 % (1936)	89,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,175
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 giugno 1940-XVIII - N. 131

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,38
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7122
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	10,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,075
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,725
Id. Id. 5 % (1936)	90,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,90
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,35

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazioni e variazioni concernenti gli elenchi C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERONA

Il comm. *Goldschmiedt Alberto*, proprietario d'una azienda in Verona, via Leoncino, 14, per il commercio all'ingrosso in manufatti tessili, veniva discriminato con provvedimento ministeriale n. 493/9982 in data 27 aprile 1939-XVII.

Le disposizioni degli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 sono state pertanto dichiarate inapplicabili nei confronti del predetto.

La denuncia a suo tempo presentata dall'ebreo Basevi Attilio fu Clemente va riferita alla Società a garanzia limitata Basevi & Cantieri per il commercio di sottoprodotti e generi diversi, della quale il predetto è comproprietario.

Ditta Fornaci Carlo Lebrecht: cessata col 30 novembre 1938-XVII.

La denuncia a suo tempo presentata dall'ebreo Tedeschi Callmano detto Amedeo fu Mario va riferita alla Società di fatto A. e G. Tedeschi per il commercio di oggetti antichi, nella quale il predetto è socio a responsabilità illimitata.

La denominazione dell'azienda per la quale l'ebreo Lombroso Alfredo fu Romolo presentò a suo tempo denuncia è la seguente: « Grandi Magazzini », di cui il predetto è unico proprietario.

La denuncia a suo tempo presentata dalle ebree Graziani Adalgisa ed Elvira fu Abramo va riferita alla Società in accomandita semplice Lorenzo Vestri (modisteria), nella quale le predette sono socie accomandanti e accomandatarie.

La denominazione dell'azienda per la quale l'ebrea Tedeschi Giulia fu Mario presentò a suo tempo denuncia è la seguente: « Negozio di manifatture alla città di Verona », del quale la predetta è unica proprietaria.

La denominazione dell'azienda per la quale l'ebreo Levi Gino fu Alberto presentò a suo tempo denuncia è la seguente: « Casa dello scampolo », della quale il predetto è unico proprietario.

La denuncia a suo tempo presentata dall'ebreo Camis Armando fu Angelo va riferita alla Società in accomandita semplice A. M. Orna e C. per l'industria di articoli in galatite, nella quale il predetto è socio accomandatario.

La denuncia a suo tempo presentata dall'ebrea Golde Miselskite di Zelmanas, sposata Basevi Ettore, va riferita alla Società in accomandita semplice « OIKOS » per l'industria di creme di alimentazione, nella quale la predetta è socia accomandataria.
Detta Società, pur non essendo ancora sciolta, ha cessato di fatto ogni attività produttiva.

(2227)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Avezzano la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 30 maggio 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Avezzano (L'Aquila) la donazione di un appezzamento di terreno da adibirsi alla costruzione di un posto di ricovero per mietitori.

(2222)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Macerata a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Montappone, Caldarola, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche, Cingoli, Corridonia, Civitanova Marche Alta, Fiastra, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Morrovalle, Pievetorina, Pioraco, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia-Bonservizi, Visso, San Ginesio e Potenza Picena, in provincia di Macerata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 24 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Montappone (Ascoli Piceno) e delle seguenti, site in provincia di Macerata: Caldarola, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche, Cingoli, Corridonia, Civitanova Marche Alta, Fiastra, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Morrovalle, Pievetorina, Pioraco, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia-Bonservizi, Visso, San Ginesio e Potenza Picena;

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, a sostituirsi, in conformità della convenzione indicata nelle premesse, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Montappone, Caldarola, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche, Cingoli, Corridonia, Civitanova Marche Alta, Fiastra, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Morrovalle, Pievetorina, Pioraco, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia-Bonservizi, Visso, San Ginesio e Potenza Picena.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 19 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2201)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pesaro a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Apecchio, Cagli, Mercatino Marecchia, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Pergola e Fossombrone, in provincia di Pesaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 23, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 23 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle seguenti filiali, site in provincia di Pesaro: Apecchio, Cagli, Mercatino Marecchia, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Pergola e Fossombrone;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, a sostituirsi, alla data del 19 giugno 1940-XVIII, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Apecchio, Cagli, Mercatino Marecchia, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Pergola e Fossombrone, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con una propria dipendenza, in Apecchio (Pesaro).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2200)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede nel comune di Camastra (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, con sede nel comune di Camastra (Agrigento), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1939-XVII col quale si è nominato il sig. Domenico Montalto commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Calogero Rindone fu Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), con i poteri e le attri-

buzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Domenico Montalto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2202)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cupramontana (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Cupramontana e Staffolo, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Cupramontana (Ancona) e di Staffolo (Ancona);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana (Ancona), a sostituirsi, alla data del 20 giugno 1940-XVIII, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Cupramontana (Ancona) e di Staffolo (Ancona), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con una propria dipendenza, in Staffolo (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2203)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Acquasanta e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 22 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Acquasanta (Ascoli Piceno) e di Grottammare (Ascoli Piceno);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Acquasanta (Ascoli Piceno) e di Grottammare (Ascoli Piceno), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere, rispettivamente dal 20 e dal 21 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2204)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio dell'Aquila a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Avezzano, Pratola Peligna e Scanno, in provincia dell'Aquila.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 24 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede a L'Aquila, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Avezzano, Pratola Peligna e Scanno, site in provincia dell'Aquila;

Autorizza

la Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede a L'Aquila, a sostituirsi, alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Avezzano: 20 giugno 1940-XVIII, Pratola Peligna: 21 giugno 1940-XVIII e Scanno: 22 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con una propria dipendenza, in Pratola Peligna (L'Aquila).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2205)

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Barclays Bank - S.A.I. con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta l'istanza dell'Amministrazione della Barclays Bank - S. A. I. con sede in Roma;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca stessa alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il comm. Wladimiro Liguori, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Barclays Bank - S. A. I. con sede in Roma, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2245)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

Nella seduta tenuta il 1° giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio), il sig. Giuseppe Arnoldi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2188)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1938-XVI, con il quale fu indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A) e fu nominata la Commissione esaminatrice.

Visti i successivi propri decreti del 17 gennaio 1939-XVII e 19 febbraio 1939-XVII, con i quali vennero apportate modifiche alla costituzione della Commissione predetta;

Visti gli atti della Commissione di cui trattasi e la graduatoria di merito da essa formata;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1938-XVI.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti ottenuti nelle prove scritte	Voto conseguito nella prova orale	TOTALE
1	Ozzola Giovannino	8,000	8,200	16,200
2	Monetti Gabriele	8,055	8,125	16,180
3	Lambert-Gardini Giorgio	8,200	7,970	16,170
4	Broccoli Alfonso	8,250	7,916	16,166
5	Bruno Giovanni	8,300	7,850	16,150
6	Marino Guido	8,450	7,650	16,100
7	Casadio Alberto	8,800	7,250	16,050
8	Duranti Roberto	8,800	7,200	16,000
9	Dente Rocco	8,400	7,550	15,950
10	De Sanctis Ary	8,250	7,650	15,900
11	Rotunno Carlo	8,000	7,850	15,850
12	Robotti Marcello	8,200	7,645	15,845
13	Siani Generoso	8,033	7,807	15,840
14	Picone Nicolò	8,170	7,630	15,800
15	Randazzo Danilo	8,583	7,167	15,750
16	Messina Guido	8,000	7,683	15,683
17	Lingetti Giuseppe	7,833	7,667	15,500
18	Angelone Carmine	7,633	7,700	15,333
19	Liguori Mario	8,000	7,170	15,170
20	Chicco Giuseppe	7,416	7,750	15,166
21	Apreda Domenico	8,000	7,000	15,000
22	Di Grazia Attilio	7,960	7,000	14,960
23	Angelucci Michele	7,600	7,340	14,940
24	Tanzi Leonardo	8,300	6,600	14,900
25	Zeuli Antonio	8,000	6,833	14,833
26	Mele Luigi	8,200	6,600	14,800
27	De Goyzueta Renato	7,000	7,750	14,750
28	Luccioli Edgardo	7,725	7,000	14,725
29	Tommaso Giuseppe	8,000	6,700	14,700
30	Pedrazzoli Livio	8,266	6,400	14,666
31	Bevilacqua Pasquale	8,000	6,585	14,585
32	Guercio Paolino	8,000	6,500	14,500
33	Mangano Manfredo	7,000	7,450	14,450
34	Gagliano Francesco	7,000	7,425	14,425
35	Giovanelli Eduino	7,250	7,150	14,400
36	Abatista Michele	8,000	6,380	14,380
37	Ludovico Domenico	7,360	7,000	14,360
38	Luceri Donato	7,000	7,350	14,350
39	Rosi Remo	7,000	7,275	14,275
40	Basso Luigi	7,000	7,250	14,250
41	Montoro Paolo	7,220	7,000	14,220
42	Neri Vittorio	8,000	6,200	14,200
43	Nardelli Antonio	7,916	6,100	14,016
44	Rizzoli Redento Italo	7,000	6,966	13,966
45	Brenna Alamanno	7,833	6,100	13,933
46	Cappellini Giovanni	7,833	6,000	13,833
47	De Rosa Livio	7,750	6,000	13,750
48	Conversano Romolo	7,666	6,000	13,666
49	Parrelli Ettore	7,583	6,000	13,583
50	Durante Attilio	7,416	6,100	13,516
51	Marchetti Adelelmo	7,333	6,100	13,433
52	Giordano Eliodoro	7,250	6,100	13,350
53	Lombardi Alessandro	7,233	6,100	13,333
54	Minore Vito	7,083	6,200	13,283
55	Impellizzeri Orazio	7,066	6,200	13,266
56	Finardi Longino	7,010	6,200	13,210
57	Olivo Francesco	7,000	6,200	13,200
58	D'Elia Enrico	7,083	6,100	13,183
59	Ponzi Carlo	7,066	6,100	13,166
60	Comaschi Cesare	7,010	6,100	13,110
61	Caristo Francesco	7,000	6,100	13,100
62	De Lorenzo Felice	7,000	6,050	13,050
63	De Santis Giovannino	7,010	6,030	13,040
64	Di Martino Francesco	7,010	6,000	13,010
65	Frascadore Enrico	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine indicato:

1. Ozzola Giovannino
2. Monetti Gabriele
3. Lambert-Gardini Giorgio
4. Broccoli Alfonso
5. Bruno Giovanni
6. Marino Guido
7. Casadio Alberto
8. Duranti Roberto
9. Dente Rocco
10. De Sanctis Ary
11. Rotunno Carlo
12. Robotti Marcello
13. Siani Generoso
14. Picone Nicolò
15. Randazzo Danilo
16. Messina Guido
17. Lingetti Giuseppe
18. Angelone Carmine
19. Liguori Mario
20. Chicco Giuseppe
21. Apreda Domenico
22. Di Grazia Attilio
23. Angelucci Michele
24. Tanzi Leonardo
25. Zeuli Antonio
26. Mele Luigi
27. De Goyzueta Renato
28. Luccioli Edgardo
29. Tommaso Giuseppe
30. Pedrazzoli Livio
31. Bevilacqua Pasquale
32. Guercio Paolino
33. Mangano Manfredo
34. Gagliano Francesco
35. Giovanelli Eduino
36. Abatista Michele
37. Ludovico Domenico
38. Luceri Donato
39. Rosi Remo
40. Basso Luigi
41. Montoro Paolo
42. Neri Vittorio
43. Nardelli Antonio
44. Rizzoli Redento-Italo
45. Brenna Alamanno
46. Cappellini Giovanni
47. De Rosa Livio
48. Conversano Romolo
49. Parrelli Ettore
50. Giordano Eliodoro (ex combattente).

Art. 3.

I seguenti altri candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Durante Attilio
2. Marchetti Adelelmo
3. Lombardi Alessandro
4. Minore Vito
5. Impellizzeri Orazio
6. Finardi Longino
7. Olivo Francesco
8. D'Elia Enrico
9. Ponzi Carlo
10. Comaschi Cesare
11. Caristo Francesco
12. De Lorenzo Felice
13. De Santis Giovannino
14. Di Martino Francesco
15. Frascadore Enrico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2231)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della Marina mercantile

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1939-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1940-XVIII col quale fu indetto un concorso a tre posti di alunno d'ordine nel ruolo del gruppo *C* della Direzione generale della Marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 10 aprile 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, al registro n. 36 Marina mercantile, foglio n. 51, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo *C*, grado 13°):

1. **Colasazza Marcella**: media prove scritte 8,444; voto prova orale 8,500; coefficiente prove facoltative 0,533; somma dei voti 17,477.
2. **Ferri Giuseppe**: media prove scritte 7,333; voto prova orale 8,500; coefficiente prove facoltative 0,200; somma dei voti 16,033.
3. **Del Sette Mario**: media prove scritte 7,055; voto prova orale 6; coefficiente prove facoltative 0,150; somma dei voti 13,205.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Colasazza Marcella.
2. Ferri Giuseppe.
3. Del Sette Mario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

(2244)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto prefettizio in data 30 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1938-XVII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII, modificato come da telegrammi del Ministero dell'interno n. 10131 del 13 febbraio 1940-XVIII e n. 25835 del 14 aprile 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento sul concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1938-XVII:

1) Mantelli Gioconda . . . punti 69,87
2) Alberti Albertina in Viotti . . . » 65,62
3) Aguiari Giuseppina . . . » 64,50
4) Robotti Angela . . . » 63,65
5) Rossi Rosa . . . punti 62,75
6) Mildi Beatrice in Giusti . . . » 62,20
7) Salvarezza Maria ved. Bonini . . . » 61,73
8) Broglio Ines . . . » 61,62
9) Bonfiglioli Maria . . . » 61,60
10) Piccardo Jolanda . . . » 61,08
11) Falco Matilde . . . » 61,00
12) Stefanini Rosina . . . » 59,80
13) Bramante Adriana . . . » 58,00
14) Silvestri Jolanda . . . » 57,50
15) Cittadini Renata . . . » 56,63
16) Zacchini Maria in Callse . . . » 55,50
17) Bolognesi Cesarina . . . » 55,25
18) Boggi Egle . . . » 54,87
19) De Bellis Anna in Ricci . . . » 54,62
20) Rossi Giuseppina . . . » 54,25
21) Della Mea Azelia . . . » 54,12
22) Eratostene Armida . . . » 54,00
23) Magliano Consolina . . . » 53,25
24) Bedulli Eva . . . » 53,05
25) Morasso Rina . . . » 52,80
26) Martini Brullo Angela . . . » 51,26
27) Grappio Palmira . . . » 51,00
28) Ferrari Natalina . . . » 50,75
29) Briasco Maddalena . . . » 50,62
30) Ferrarini Leda . . . » 50,37
31) Montesesoro Ines in Ferrando . . . » 50,00
32) Capucciati Cesira . . . » 48,52
33) Tani Anna in Lugas . . . » 48,14
34) Camera Rosetta . . . » 48,00
35) Ughetto Anna in Rolle . . . » 47,80
36) Malatesta Ines . . . » 47,62
37) Guidetti Maria . . . » 47,35
38) Dagnino Rina in Balocco . . . » 47,25
39) Buratti Marcellina ved. Calvenzani . . . » 47,00
40) Merlo Giuseppina in Bianchi . . . » 46,75
41) Acleo Maddalena . . . » 46,68
42) Aviò Maria . . . » 46,05
43) Mattiazzo Otta . . . » 46,00
44) Bobba Domenica in Giobellini . . . » 45,00
45) Zanella Anita . . . » 44,50
46) Gatto Cornelia . . . » 44,32
47) Oddera Teresa . . . » 44,15
48) Malafarina Maria in Monti . . . » 43,75
49) Corrado Annetta . . . » 42,80
50) Angelotti Luigia . . . » 42,00
51) Pelacchi Eda . . . » 41,32
52) Mori Sandrina . . . » 41,25
53) Delleplane Maria Luigia . . . » 40,62
54) Firpo Caterina . . . » 40,50
55) Moracchioli Elide . . . » 40,12
56) Neviani Giuseppina . . . » 40,00
57) Roba Rosa . . . » 39,85

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data odierna pari numero, con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso per ostetrica condotta bandito per i posti vacanti al 30 novembre 1938-XVII;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono le seguenti:

1) Barzonasca; 2) Busalla; 3) Consorzio: Cicagna-Orero-Coreglia; 4) Cogoleto (zona *A*) comprendente l'abitato del capoluogo a levante del rivo Caprizzola e la frazione Lerca, confinante a levante con il torrente Lerone, a tramontana con i confini del territorio comunale, a ponente con la frazione di Sciarborasca ed il rivo Caprizzola, ed a mezzogiorno il mare; 5) Genova, condotta 18ª, Bavari; 6) Consorzio: Lumarzo-Neirone; 7) Ronco Scrivia; 8) Consorzio: Rovegno-Gorreto; 9) S. Olcese; 10) Consorzio: Torriglia-Propata-Prefata;

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle stesse concorrenti;

Considerato che la concorrente Mantelli Gioconda, prima classificata, ha indicato come preferita la sede di Genova, condotta 18ª, Bavari; che la concorrente Alberti Albertina in Viotti, seconda classificata, ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari e di Ronco Scrivia, e che essendo la sede di Genova-Bavari già assegnata, le compete quella di Ronco Scrivia; che la concorrente Aguiari Giuseppina, terza classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari e di Cogoleto (zona *A*) e che essendo la sede di Genova Bavari già assegnata, le compete quella di Cogoleto (zona *A*); che la concorrente Robotti Angela, quarta classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, Busalla e che le sedi di Genova-Bavari e Cogoleto essendo già assegnate, le compete quella di Busalla; che la concorrente Rossi Rosa, quinta classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, Torriglia (Consorzio Torriglia, Propata, Prefata) e che essendo le sedi di Genova-Bavari e Cogoleto già assegnate, le compete quella di Torriglia; che la concorrente Mildi Beatrice in Giusti, sesta classificata, ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto e S. Olcese, e che essendo le sedi di Genova-Bavari, e Cogoleto già assegnate, le compete quella di S. Olcese; che la concorrente Salvarezza Maria ved. Bonini, settima classificata ha indicato soltanto in ordine preferenziale le sedi di Cogoleto, Genova-Busalla, Ronco Scrivia, che tutte risultano già assegnate alle candidate che la precedono in graduatoria; che la concorrente Broglio Ines, ottava classificata ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, S. Olcese, Ronco Scrivia, Cogoleto, Consorzio Lumarzo-Neirone, e che essendo le sedi di Genova-Bavari, S. Olcese, Ronco Scrivia, Cogoleto già assegnate, le compete quella del Consorzio Lumarzo-Neirone; che la concorrente Bonfiglioli Maria, nona classificata, ha indicato soltanto in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, Busalla, che tutte risultano già assegnate alle candidate che la precedono in graduatoria; che la concorrente Piccardo Jolanda, decima classificata, ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, S. Olcese, Ronco Scrivia, Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia e che essendo le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, S. Olcese, Ronco Scrivia già assegnate, le compete quella del Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia; che la concorrente Falco Matilde, undicesima classificata, ha indicato soltanto in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari e Cogoleto, che tutte risultano già assegnate delle candidate che le precedono in graduatoria; che la concorrente Stefanini Rosina, dodicesima classificata, ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Busalla, Cogoleto, Ronco Scrivia, S. Olcese, Consorzio Rovegno-Gorreto e che essendo le sedi di Genova-Bavari, Cogoleto, Ronco Scrivia, S. Olcese già assegnate le compete quella del Consorzio Rovegno-Gorreto; che la concorrente Bramante Adriana ha indicato in ordine preferenziale le sedi di Genova-Bavari, Ronco Scrivia, Cogoleto, Busalla, S. Olcese, Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia, Consorzio Neirone-Lumarzo, Consorzio Torriglia-Propata-Borzonasca e che le sedi di Genova-Bavari, Ronco Scrivia, Cogoleto, Busalla, S. Olcese, Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia, Consorzio Lumarzo-Neirone, Consorzio Torriglia-Propata essendo già assegnate le compete quella di Borzonasca;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, partecipanti al concorso per i posti vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella provincia di Genova, sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Mantelli Gioconda, Genova-Bavari, condotta 18ª;
2) Alberti Albertina in Viotti, Ronco Scrivia;
3) Aguiari Giuseppina, Cogoleto (zona *A*);
4) Robotti Angela, Busalla;
5) Rossi Rosa, Consorzio Torriglia-Propata-Prefata;
6) Mildi Beatrice in Giusti, S. Olcese;
7) Broglio Ines, Consorzio Lumarzo-Neirone;
8) Piccardo Jolanda, Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia;
9) Stefanini Rosina, Consorzio Rovegno-Gorreto;
10) Bramante Adriana, Borzonasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2233)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

Con decreto prefettizio 16 maggio 1940-XVIII, n. 6917, è stata approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario di Sondrio ed uniti bandito con decreto 31 dicembre 1938, n. 21891:

1° Zampetti Michele con voti 107.

Con decreto prefettizio 16 maggio 1940-XVIII, n. 6917, è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario di Sondrio ed uniti bandito con decreto 31 dicembre 1938, n. 21891, il dott. Zampetti Michele.

Sondrio, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2232)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.